

- 5 - LA POTESTA' LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE:
b) TECNICHE LEGISLATIVE, PROGETTAZIONE E FATTIBILITA'

7. M. ROVERO - P.V. NOTARI (16.6.1988)
Esperimento di Information retrieval del corpus
legislativo di una Regione: dall'iter governativo al
testo vigente.

Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione

4° Congresso Internazionale sul tema

INFORMATICA E

REGOLAMENTAZIONI

GIURIDICHE

Roma, 16-21 Maggio 1988

Sess. VII, n. 14

ESPERIMENTO DI INFORMATION RETRIEVAL DEL CORPUS LEGISLATIVO DI UNA REGIONE:
DALL'ITER FORNITIVO AL TESTO VIGENTE.

Maria Rovero - Consiglio Regionale del Piemonte - Torino

Pier Vittorio Notari - Consiglio Regionale del Piemonte - Torino

Sommario: Finalità del progetto. Legislazione regionale piemontese: sua evoluzione. Legislazione regionale piemontese: problemi e soluzioni. La banca dati legislativa e la struttura informatica del Consiglio regionale. La banca dati delle leggi nel testo vigente (soluzioni tecniche per la definizione dei dati, la loro ricerca e strumenti operativi). Stato di realizzazione e previsioni di utilizzazione del nuovo sistema.

1 - Finalità del progetto

A quasi vent'anni dall'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, si è venuto a formare un corpus di leggi regionali sostanzioso ed estremamente articolato: alle prime leggi, regolanti i vari settori, si sono sovrapposte modifiche e integrazioni, - anche a seguito delle innovazioni introdotte nella normativa statale di principio - spesso di difficile interpretazione e coordinamento persino per gli stessi operatori del diritto.

Di fronte a tale situazione, comune a tutte le Regioni, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, due anni fa, riteneva opportuno mettere allo studio la possibilità di creare una banca dati della legislazione

- vigente nella Regione Piemonte, distinta quindi dalla legislazione non più vigente, o storica, (la legislazione, cioè, che a seguito di abrogazioni, esplicite o implicite o di una pronuncia della Corte Costituzionale, cessa di esplicare i propri effetti)
 - in un testo unificato, che tenga conto di tutti gli interventi che il legislatore nel corso degli anni ha effettuato sul testo iniziale, integrandolo o modificandolo
 - e coordinato che permetta di individuare tutti i richiami espliciti ad altre norme
 - con riferimento al suo formarsi (ovvero all'iter legislativo).
- Sulla base di questa esigenza, considerata prioritaria, si avviava la progettazione di una banca dati testuale sulla legislazione piemontese che rispondesse a questi requisiti:

- mettere a disposizione degli utenti il testo integrale delle leggi approvate dal Consiglio regionale, che saranno presenti nella banca dati in ordine cronologico e divise per materia,
- consentire di conoscere il testo della legge "vigente", quale risulta a seguito delle varie modifiche, integrazioni e abrogazioni introdotte successivamente sul testo iniziale, di conoscere, cioè, il testo vigente in quel determinato momento. Ciò comportava non pochi problemi di progettazione della banca dati: infatti, le modificazioni e le integrazioni possono avvenire "per relationem" o per conseguenza con notevoli problemi per una registrazione nella banca dati. Si pensi, ad esempio, alle famigerate formule (peraltro indicate come assolutamente da evitarsi dalla circolare 24 febbraio 1986 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che prevedono l'abrogazione di tutte le norme "in contrasto" con una nuova legge!
- permettere il reperimento di tutti i riferimenti e i collegamenti esistenti, impliciti ed espliciti, tra le diverse leggi. E' superfluo evidenziare come, soprattutto in occasione di modifiche che l'organo legislativo intenda apportare a testi di legge, sia estremamente importante poter conoscere gli effetti indotti che tali modifiche potrebbero causare all'intero corpus legislativo. Se viene modificato un articolo di una legge è necessario che il legislatore sappia se tale articolo è per caso richiamato da altre norme, che, per effetto dell'intervenuta modifica, potrebbero essere completamente stravolte.
- consentire di ricostruire il processo di formazione della legge attraverso le varie fasi procedurali e le diverse versioni susseguite).

Si riteneva in tal modo di permettere all'utente della futura banca dati di poter accedere a tutto il corpus legislativo piemontese, nel suo divenire storico e nel testo vigente, fornendogli altresì l'ausilio interpretativo di importanti supporti quali i vari testi susseguitisi nel tempo durante l'iter consiliare (progetti di legge, testo approvato in commissione e in aula, visto o rinvio governativo).

Tali finalità giustificavano un'iniziativa autonoma del Consiglio regionale poiché non si veniva a costituire un doppione di banche dati legislative già esistenti (quali il sistema ITALGIURE-FIHO della Cassazione o le banche dati della Camera e del Senato, in cui le singole leggi regionali, modificanti e modificate, sono affiancate e non fuse) ma qualcosa di originale rispetto ai precedenti ricordati, i quali hanno peraltro costituito uno strumento validissimo di riferimento per la costruzione della banca dati.

2 - Legislazione regionale piemontese: sua evoluzione

Si ritiene opportuno a questo punto esaminare, seppure a grandi linee, quella che è stata l'evoluzione della legislazione piemontese, onde meglio comprendere le ragioni oggettive che hanno condotto a questo esperimento di information retrieval e l'ambito nel quale ci si muove.

La produzione legislativa della Regione Piemonte, come peraltro quella di tutte le altre Regioni a statuto ordinario, ha risentito delle diverse fasi vissute dall'istituto regionale dalla sua costituzione ad oggi.

Questi diversi momenti che l'attuazione del regionalismo ha sperimentato nel

corso di oltre 17 anni, ha influito sulla legislazione regionale sia dal punto di vista meramente quantitativo che da quello qualitativo.

Per quanto concerne il dato statistico, in Piemonte nel corso delle prime tre legislature (1970-1985) sono state emanate 775 leggi, di cui 130 nella prima legislatura, 379 nella seconda e 266 nella terza. Appare evidente come la produttività maggiore faccia riferimento proprio a quegli anni (1975-1980) in cui con più forza si è andato affermando il ruolo delle Regioni; in particolare può rilevarsi come proprio negli anni immediatamente successivi al D.P.R. 616/1977, si registrino le punte più alte con 85 leggi nel 1978, 81 leggi nel 1979 e 87 leggi nel 1980, a fronte di una produzione media annua di circa 60 leggi. Questo dato di fatto è comune a tutte le Regioni prese a campione (V. tabella n. 1): il 1979 ed il 1980 vedono una intensissima attività legislativa che in quegli anni fa raggiungere a quasi tutte il più alto livello produttivo.

Va anche detto però che i dati statistici possono risentire non solo del clima politico e dei rapporti istituzionali nei quali le Regioni si trovano ad operare, ma anche ed in maggior misura, di situazioni contingenti proprie di ogni singola Regione che vengono seriamente a pregiudicarne il funzionamento. Si pensi alle difficoltà che possono insorgere, ad inizio legislatura, nella formazione di un maggioranza e quindi di un governo e che vengono a paralizzare l'attività degli organi regionali; così pure alle crisi di Giunta che possono sopraggiungere nel corso della legislatura e che comportano la riduzione dell'attività regionale ai soli affari correnti; come anche a cause di carattere esterno, quali ad esempio l'intervento della

magistratura nei confronti di membri di Giunta o di Consiglio. Tenendo presenti questi fenomeni si possono spiegare allora dati statistici anomali quali le sole 24 leggi emanate dalla Regione Piemonte nel 1983.

Per quanto concerne l'analisi qualitativa della produzione legislativa piemontese, si possono individuare due fasi distinte: una, comprendente i primi 10 anni circa di vita regionale, caratterizzata dall'emanazione di leggi di grosso contenuto; l'altra, dal 1980 in poi, contraddistinta da numerosissime leggi di modifica o integrazione della normativa anteriore e da leggi prevalentemente di esecuzione di direttive statali ed a contenuto provvedimentoale.

Più in particolare le prime due legislature (1970-1980) contrassegnate dalla fase statutaria e di impianto, dal trasferimento delle funzioni ad opera dei decreti delegati del 1972 e dal completamento di questo trasferimento avvenuto nel 1977 con il D.P.R. 616, hanno dato origine ad importanti leggi di organizzazione sia di carattere generale che settoriale: significative in questo senso possono essere citate, tra le altre, le leggi n. 4/1973 sull'iniziativa popolare e degli Enti locali e sul referendum abrogativo e consultivo, n. 17/1973 sulla costituzione e sul funzionamento delle Comunità Montane, n. 10/1974 sull'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato, n. 41/1975 sull'istituzione dei Comprensori, n. 43/1975 sull'istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali, n. 43/1975 sulle procedure della programmazione, n. 44/1977 sui trasporti e la viabilità, n. 56/1977 sulla tutela e l'uso del suolo, n. 63/1978 in materia di agricoltura e foreste, n. 67/1979 sulla tutela della

fauna e la disciplina della caccia, n. 3/1980 sulla disciplina degli organi istituzionali del Servizio Sanitario Regionale, n. 8/1980 sulla formazione professionale.

Dal 1980 in poi l'attività legislativa regionale viene limitata e condizionata da quello stato di diffuso malessere di cui le Regioni vengono a soffrire sia a causa di rinnovate tendenze neo-centralistiche da parte dello Stato sia per la mancata attuazione di importanti riforme a livello istituzionale.

Sullo svilimento dell'attività legislativa regionale di questi ultimi anni gioca un ruolo fondamentale l'incompleta attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 616, ed in particolare la mancata emanazione, in molti dei settori assegnati alla competenza delle Regioni, delle leggi quadro, leggi che consentirebbero un serio riordino della disciplina legislativa delle diverse materie ed il pieno esercizio della potestà normativa regionale.

Di conseguenza le Regioni non hanno potuto emanare leggi nell'ambito di quella nuova normativa statale che avrebbe dovuto riguardare, tra l'altro, la riforma dell'assistenza pubblica, delle autonomie locali, dei beni culturali, della finanza locale, norme sull'ordinamento universitario, sui parchi e sulle riserve naturali, ecc...

Altri fenomeni che hanno contribuito ad accentuare l'involutione del sistema regionale e quindi la riduzione della produzione legislativa non solo dal punto di vista quantitativo ma anche da quello di contenuto, sono rappresentati sia dalla crescente invasione della legislazione statale in campi di attività regionale, con la riattribuzione a diversi ministeri di potestà c'è

assegnate alle Regioni, sia dall'espropriazione da parte di numerose leggi statali anche della legislazione di dettaglio di spettanza regionale, sia ancora dagli eccessivi vincoli alla potestà legislativa regionale su settori di materie e che hanno degradato tale potestà da concorrente a meramente attuativa.

In quest'ultimo periodo quindi poche sono le leggi di grosso significato; si possono segnalare le leggi n. 7/1982 e n. 59/1985 concernenti i due Piani triennali socio-sanitari 1982-1984 e 1985-1987, la riformulazione di due importanti leggi di settore emanate negli anni precedenti in materia di artigianato (l.r. n. 17/1985) e di trasporti e viabilità (l.r. n. 1/1986) oltre alla l.r. n. 32/1982 per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale ed alla l.r. n. 18/1984 in materia di opere e lavori pubblici.

1 - Legislazione regionale piemontese: problemi e soluzioni

Si è già detto come numerosa sia stata l'attività di modifica e di integrazione normativa da parte del legislatore regionale piemontese: su 915 leggi approvate dal 1971 al 1987, 267 sono di integrazione o di modifica (V. tabella n. 2).

Questa valutazione peraltro non corrisponde alla realtà se si tiene conto delle "norme nascoste" presenti anche nella legislazione piemontese, che vengono a modificare disposizioni - talune riguardanti anche altre materie - senza che di ciò si faccia alcun cenno nel titolo della legge. Esempio è

il caso della legge n. 57/1979 intitolata "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale" la quale contiene una norma nascosta di modifica alla legge n. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo" e che a sua volta viene modificata da una norma nascosta della legge n. 27/1981 intitolata "Norme inerenti alla modificazione del suolo in terreni sottoposti al vincolo idrogeologico". Si può quindi realisticamente ritenere che le norme di modifica rappresentino all'incirca il 30% dell'intera produzione legislativa della Regione Piemonte.

Quest'opera di continua evoluzione normativa ha prodotto quello stratificarsi di disposizioni modificative che rende ormai in certi casi estremamente difficoltosa l'individuazione della norma vigente ed evidenzia come ormai indilazionabile il ricorso agli strumenti informatici ed all'utilizzo di sistemi esperti per facilitare l'accesso a questo tipo di informazione.

Basti pensare che la legge n. 56/1977 sulla tutela e l'uso del suolo è stata modificata da ben 10 leggi successive, la legge n. 10/1972 sulle indennità dei membri del Consiglio e della Giunta regionale da 7 ulteriori leggi, la legge n. 22/1974 sul personale regionale da 5 altre leggi, la legge n. 3/1980 sugli organi del Servizio Sanitario Regionale da 6 successive leggi. Tutto ciò rende estremamente necessario un riordino per settori organici di materie di tutta la legislazione regionale tramite la formulazione di "testi unici" riaccorpanti le diverse disposizioni che si sono sovrapposte nel corso degli anni.

Un primo esempio in questo senso - rimasto purtroppo isolato - lo si è avuto con l'approvazione della legge n. 67/1978 "Interventi regionali in materia

di agricoltura e foreste" che risistemando in un unico testo normativo tutte le disposizioni regionali regolanti la materia, ha espressamente abrogato 19 leggi precedenti.

Va d'altra parte rilevato come la redazione di un testo unico sostitutivo delle leggi incorporate, seppur privo di finalità innovatrici in quanto limitato alla sola riformulazione della normativa vigente, corra pur sempre il pericolo del rinvio governativo trattandosi comunque di legge "nuova" discussa ed approvata dal Consiglio regionale al pari di qualsiasi altra legge.

Nè rende agevole orientarsi in questo arcipelago legislativo la stessa titolazione delle leggi che sovente, in quelle modificative, integrative e di rifinanziamento, non fornisce alcuna indicazione della materia trattata; titoli di questo tipo: "Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979 n. 57" oppure "Nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974 n. 23" si trovano in ben 75 casi.

Come pure contribuiscono al disorientamento dell'utente le norme di abrogazione implicita che rendono incontrollabile lo stato di vigenza di una legge. Formulazioni del tipo "Sono abrogate tutte le leggi di organizzazione in contrasto o incompatibili con la presente legge", quali si riscontrano, ad esempio, all'art. 32 della legge n. 42/1986 sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte, introducono elementi di incertezza tali che soltanto una completa rassegna dell'intera materia ed una attenta attività di interpretazione potrebbero superare.

Si pone allora il problema di intervenire anche a monte del procedimento legislativo, potenziando innanzitutto gli uffici addetti alla stesura formale dei testi, curando la formazione di personale esperto in "legal drafting" ed usando terminologie e linguaggi rigorosi anche in funzione dell'archiviazione elettronica e della reperibilità all'interno delle banche dati.

Moderne tecniche legislative quindi che devono essere introdotte ed adottate non solo nell'ambito delle strutture del Consiglio regionale, ma che devono vedere impegnati anche gli apparati della Giunta, se si considera che la stragrande maggioranza delle leggi approvate dal Consiglio regionale del Piemonte deriva da disegni di legge di iniziativa dell'organo esecutivo.

Ma questa operazione innovativa deve coinvolgere anche i politici in modo che essi stessi siano partecipi di un nuovo modo di fare le leggi, presentando progetti già verificati dall'analisi di fattibilità, privi di incongruenze, lacune, norme intrusive, abrogazioni implicite, ecc..

Una prima occasione in questa direzione è stata fornita dalla circolare del 24 febbraio 1986 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, occasione che però sembra non essere ancora stata colta nel suo pieno significato e che non ha avuto la debita rilevanza.

Ancor più giustificato sembra quindi il ricorso all'ausilio di tecnologie informatiche che sopperendo alle lacune sopra evidenziate, sappiano rispondere ad esigenze di ricerca mirata e di dati documentali sicuri specie per quanto concerne l'individuazione delle norme vigenti.

4 - La banca dati legislativa e la struttura informatica del Consiglio regionale.

L'ipotesi progettuale formulata dal Consiglio regionale è stata affidata, per la sua realizzazione in termini informatici, al CSI-Piemonte, ente strumentale della Regione per il settore dell'informatica.

Il progetto si inserisce nel piano di informatizzazione delle procedure del Consiglio regionale, piano che ha visto proprio nell'automazione delle procedure di esame dei disegni di legge uno dei suoi primi e principali interventi. Si è, cioè, prevista l'integrazione del progetto di information retrieval sul corpus legislativo regionale all'interno dell'automazione d'ufficio in atto presso il Consiglio regionale del Piemonte.

E' quindi opportuno far precedere la nostra esposizione da una brevissima illustrazione del piano di informatizzazione in atto al Consiglio regionale del Piemonte, piano in cui il progetto di banca dati si inserisce.

Il progetto di automazione delle procedure d'ufficio del Consiglio regionale ha previsto una prima fase durante la quale si è realizzata l'automazione delle procedure relative alla gestione del bilancio consiliare attraverso il collegamento mediante terminali al calcolatore centrale. In un secondo momento, si sono disegnate procedure di gestione di dati su personal computer: la prima procedura ha riguardato proprio la banca dati relativa all'iter dei progetti di legge regionali e delle proposte di deliberazioni (dalla loro presentazione alla approvazione e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale) nonché gli atti del cosiddetto sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze e mozioni). Contemporaneamente sono state individuate altre

procedure gestibili su personal computer, quali il protocollo, l'iter delle pratiche, le nomine, ecc.

In questo quadro, si è pensato di creare un sistema che avesse come obiettivi, da un lato, la raccolta e l'organizzazione dei testi delle leggi regionali e delle informazioni ad esse connesse e, dall'altro, la possibilità di effettuare interrogazioni con le più diverse ed articolate chiavi di ricerca e di procedere alla creazione di testi coordinati.

Quest'ultima possibilità risulta di rilevante importanza per le Regioni, come abbiamo già avuto occasione di accennare in precedenza. Infatti, mentre il Governo può procedere, su delega del Parlamento, all'emanazione di testi unici che raccolgono, in un testo unificato, tutte le disposizioni integrative e modificative di una legge, le Regioni non hanno tale facoltà. L'unico modo per procedere alla redazione di "testi unici" di leggi regionali allo scopo di armonizzare in un documento coordinato la legislazione vigente su un determinato argomento consiste nel discutere e riapprovare l'eventuale testo risultante con un nuovo voto del Consiglio. La costituenda banca dati dovrebbe pertanto consentire di superare almeno in parte tale handicap, permettendo comunque all'operatore giuridico di disporre di un testo unificato della normativa vigente in ogni materia, anche se, ovviamente, il valore di tale testo è puramente indicativo, quello cioè di un mero strumento di lavoro senza alcuna certezza o potere giuridicamente vincolante.

Si è ritenuto di estrema importanza poter inserire nella costituenda banca dati anche i momenti essenziali relativi all'iter della legge, anche con

voluto riferimento a uno dei criteri interpretativi classici della dottrina e cioè il cosiddetto criterio "storico".

Sono perciò state analizzate le diverse fasi del procedimento che percorre la legge regionale, fasi che erano peraltro già state codificate nel progetto di automazione realizzato su personal computer, cui si è fatto cenno nella prima parte di questa relazione, ma che ora dovevano essere identificate con estrema precisione logica e cronologica, individuando i momenti che potevano risultare significativi per il futuro utente della banca dati. Si è pertanto proceduto a "linealizzare" il procedimento legislativo, identificandone, in collaborazione tra gli uffici del Consiglio regionale e consulenti del CSI, i momenti salienti, nonché, tra i vari testi che necessariamente si succedono durante l'iter di esame e di approvazione, quelli che potevano essere significativi ai fini della banca dati. Si è ritenuto che tali testi fossero: quello iniziale (testo del progetto di legge di iniziativa della Giunta o di un singolo consigliere o di enti locali o di 8.000 cittadini, secondo il dettato statutario), quello licenziato dalle Commissioni (le quali non hanno mai competenza deliberante come avviene per le Commissioni del Parlamento ma semplicemente referente nei confronti dell'Assemblea), quello votato dal Consiglio nonché gli eventuali rinvii del Commissario di Governo e il testo definitivo della legge, come viene promulgato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5 - La banca dati delle leggi nel testo vigente (soluzioni tecniche per la

definizione dei dati, la loro ricerca e strumenti operativi).

In aggiunta a quanto abbiamo già avuto occasione di dire in ordine alla costruzione e al contenuto della banca dati, pare opportuno soffermarsi sulle principali chiavi di interrogazione che sono state previste. Infatti, da una accurata e attenta individuazione delle chiavi di ricerca dipende il livello di utilizzazione sulla banca dati e il gradimento da parte dell'utente. Si è cercato di creare procedure di facile accesso (c.d. user friendly) e guidate fino ad arrivare, in prospettiva futura, alla creazione di un sistema esperto e, in parallelo, ad interrogazioni in linguaggio naturale, temperando, per quanto possibile, le esigenze di interrogazione di utenti esperti e non esperti.

E' prevista la possibilità di procedere ad una ricerca sulla base del valore dei campi formattati, su tutti gli archivi e in qualunque istante, oppure testuali che coinvolgono esclusivamente l'ultima versione del testo (escluso quello cosiddetto storico). Tale ricerca potrà avvenire per tipo di documento (legge o regolamento, ad esempio), per canale (ad esempio quelli che contengono una determinata parola), per variabile (ad esempio quelli che contengono una certa parola solo nel titolo). Si è inoltre previsto che fosse comunque possibile la visualizzazione dei documenti trovati, che si potesse procedere a ricerche sulla legislazione vigente, intesa nel senso sopraddetto, nonché alla ricostruzione dell'iter della legge e del relativo progetto di legge. E' stata infine prevista la possibilità di effettuare ricerche sulle successive modificazioni intervenute, ricostruendone anche il succedersi cronologico: ciò infatti è di fondamentale importanza per in-

dividuaire quale fosse la normativa vigente al momento dell'emanazione di un determinato atto.

Sarà possibile visualizzare e stampare tutte le ricerche effettuate, la produzione di statistiche, di indici, oltre alla segnalazione di informazioni di utilità per l'utente.

Tra i supporti per l'utente sono previsti anche vocabolari strutturati o Thesauri che saranno costruiti sulla base di quelli della Cassazione.

Grossi problemi si pongono in termini di creazione dell'archivio di base e del suo periodico ed accurato aggiornamento. La base di partenza per costruire la banca dati dovrebbe essere costituita dall'archivio ITALGIURE FIRD della Cassazione (e in tal senso sono già intercorse specifiche intese), mentre il recupero del pregresso per quanto attiene all'iter e l'inserimento dei nuovi testi e dei nuovi dati dovrà avvenire con l'apporto collaborativo delle strutture del Consiglio. E non vi è chi non si renda conto di cosa ciò significhi in termini di personale qualificato addetto e di tempo. Occorre comunque prevedere un'interazione con altre procedure esistenti e già collaudate al fine di acquisirne dati utili alla banca.

Per quanto si riferisce all'aggiornamento, si prevede di ricorrere ad un aggiornamento dei documenti da effettuarsi in modo "distribuito" attraverso collegamenti tra i personal computers di cui sono dotati gli uffici del Consiglio regionale collegati ad un minicalcolatore su cui verrà memorizzata la banca dati. Occorrerà tener presente che coloro che effettueranno l'inserimento dei dati (personale del Consiglio regionale) non sono esperti informatici. Verranno comunque istruiti attraverso specifiche attività di

formazione previste nel progetto.

6 - Stato di realizzazione e previsioni di utilizzazione del nuovo sistema.

Al momento attuale, il CSI ha proceduto, con la collaborazione degli uffici del Consiglio regionale (Settori Segreteria e Studi e Documentazione), allo studio di fattibilità del sistema, all'analisi dell'iter del progetto di legge, della struttura dei documenti da memorizzare, delle relazioni che legano le norme, ha definito la progettazione del sistema e ne ha iniziato lo sviluppo su minicalcolatore. In quest'ultima fase, si è fatto costante riferimento alle più significative esperienze già realizzate in Italia nel campo dell'informatica giuridica sull'attività legislativa.

L'attività sopra descritta ha permesso di raggiungere già alcuni punti fermi (esempio: la scelta dell'articolo come unità documentale) e di individuare alcuni grossi problemi sia dal punto di vista organizzativo funzionale (esempio: individuazione e formazione del personale idoneo) che dal punto di vista della tecnica legislativa.

Si tratta - come già detto - di un punto fondamentale e delicato per la creazione di una banca dati legislativa, questione peraltro spesso evidenziata dalla dottrina. Non si tratta tanto di migliorare la qualità dei testi legislativi ma di scrivere dei testi di legge che tengano conto delle esigenze dell'informatica e che rendano possibile la costruzione di banche dati giuridico-legislative.

Non sono state ancora assunte decisioni per quel che riguarda l'hardware. Il

sistema sarà comunque gestito su un minicalcolatore con sistema operativo UNIX collegato a personal computers per l'aggiornamento e l'interrogazione. Il progetto prevede una rete di stazioni di lavoro interne al Consiglio regionale tra loro collegate, che utilizza i terminali (personal computer) già in dotazione a parecchi uffici per la gestione di particolari procedure: saranno pertanto interessati il Settore Processo legislativo (Aula e Commissioni) ed il Settore Studi e Documentazione (Legislativo, Documentazione e Biblioteca) quali stazioni di lavoro abilitate ad aggiornare (oltre che ad interrogare) la Banca dati, mentre i Settori Segreteria, Amministrazione e Stampa disporranno di terminali abilitati all'interrogazione.

Si prevede inoltre un graduale ampliamento del numero di stazioni individuando utenti esterni alla sede del Consiglio regionale, quali i Gruppi consiliari, la Presidenza della Giunta regionale ed i diversi Assessorati.

In un secondo tempo il sistema potrebbe essere ampliato per raggiungere Amministrazioni Provinciali, Comuni, Camere di Commercio, Biblioteche, organi di informazione, in modo da rendere possibile anche in periferia l'accesso in tempi reali alle informazioni della banca dati.

Contemporaneamente all'avanzamento del progetto del nuovo sistema informatico sono previsti - come già accennato al paragrafo precedente - corsi specializzati per la formazione del personale che sarà addetto all'utilizzo dei nuovi strumenti e che dovrà essere in grado di realizzare programmi, trasferire i documenti sulla banca dati, amministrare i dati memorizzati, oltre, naturalmente, a conoscere le diverse metodologie di interrogazione.

Per ulteriori ragguagli tecnici sul progetto si rinvia ai seguenti documenti

a circolazione interna:

1 - C.S.I. - Piemonte - Iter dei progetti di legge

Torino, CAD R7000001, marzo 1987

2 - C.S.I. - Piemonte - Banca dati leggi regionali

Torino, CAD R7000002, marzo 1987

3 - C.S.I. - Piemonte - Banca dati leggi regionali: progettazione

Torino, CAD R7010010, febbraio 1988.

1 - LEGGI REGIONALI

PIEMONTE	1	2	2	1	2	1	1	1	-
LOMBARDIA	2	2	28	49	68	40	25	28	17
VENETO	13	41	13	16	33	11	11	17	17
E. ROMAGNA	1	1	49	56	77	73	65	46	28
TOSCANA	2	81	81	85	83	81	71	55	46
LAZIO	1	108	84	57	68	81	29	32	55
CAMPANIA	45	66	59	56	77	73	65	46	46
	62	108	84	48	81	81	71	55	55
	62	56	45	57	85	68	29	32	32
	64	64	75	49	83	49	72	40	40
	85	76	73	54	82	82	62	55	55
	81	76	108	49	67	102	43	77	77
	87	106	102	60	101	93	79	79	79
	59	72	81	51	94	36	67	65	65
	41	75	62	63	95	62	57	38	38
	24	104	65	43	86	78	37	25	25
	67	68	65	54	75	74	44	59	59
	69	86	68	29	64	102	57	62	62

TABELLA 2 - LEGGI DELLA REGIONE PIEMONTE 1971-1987

ANNO	LEGGI	LEGGI DI MODIFICA	TOTALE
1971	1	--	1
1972	13	--	13
1973	24	--	24
1974	40	5	45
1975	49	13	62
1976	42	20	62
1977	42	22	64
1978	59	26	85
1979	56	25	81
1980	59	28	87
1981	35	24	59
1982	26	15	41
1983	17	7	24
1984	45	22	67
1985	45	24	69
1986	31	33	64
1987	44	23	67
TOTALE	628	287	915

TABELLA 3 - LEGGI DELLA REGIONE PIEMONTE 1971-1987

MATERIA	IN VIGORE	ABROGATE	INTEGRATE	NON PIU' OPERANTI
ACQUEDOTTI	1	-	-	1
ACQUISTO IMMOBILI	11	-	-	1
AGRICOLTURA	30	23	14	1
ALBERGHI	3	-	4	5
AMBIENTE	12	2	1	1
ARTIGIANATO	4	4	-	2
ASILI NIDO	2	-	1	7
ASSISTENZA OSPEDALIERA	6	-	1	1
ASSISTENZA SANITARIA	45	1	11	15
ASSISTENZA SCOLASTICA	4	4	-	4
ASSISTENZA SOCIALE	20	2	1	5
ASSOCIAZIONI SEGRETE	1	-	-	-
ATTI AMMINISTRATIVI	1	-	-	-
BENI CULTURALI	15	-	4	-
BIBLIOTECHE	3	-	1	-
BILANCIO - FINANZE	34	1	14	89
CACCIA	4	5	1	-
CALANITA' NATURALI	13	-	1	4
CAVE E TORREJERE	2	-	3	-
CIRCONDARI	8	-	1	-
COMITATI DI CONTROLLO	3	1	3	-
COMMERCIO	13	1	2	-
COMMISSIONI - CONSIGLI- COMITATI	7	-	1	-
COMPENSORI	3	2	2	-
COMUNI	5	-	-	-
COMUNITA' EUROPEA	1	-	-	-
COMUNITA' MONTANE	6	-	9	-
CONSIGLIERI REGIONALI	5	4	11	-
CONSIGLIO REGIONALE	2	-	1	-
CONTRIBUTI STRAORDINARI	1	-	-	-

MATERIA	IN VIORRE	AREOCATE	INTICMATE	NON PIV. OPERANTI
COOPERAZIONE	2	-	-	-
DIFENSORE CIVICO	2	-	-	-
DIFESA ZOOLOGICA	3	-	-	-
EDILIZIA	12	-	6	-
EDILIZIA SCOLASTICA	3	-	-	-
EMIGRAZIONE	2	-	-	-
ENERGIA	2	-	1	-
ENTI STRUMENTALI	34	5	4	-
FONESTE	3	-	1	-
FORMAZIONE PROFESSIONALE	7	-	2	1
INDUSTRIA	6	-	2	-
INIZIATIVA POPOLARE	1	-	3	-
INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO	1	-	-	-
INQUINAMENTO IDRICO	7	1	1	-
MONUMENTI	2	-	-	-
MUSEI	3	-	2	-
OCCUPAZIONE GIOVANILE	1	-	-	-
OCCUPAZIONE	3	-	1	-
OPERE PUBBLICHE	11	-	3	4
PARCHI E RISERVE	55	-	12	-
PERSONALE	36	9	12	3
PESCA	1	-	2	-
PROGRAMMACIONE	1	-	-	-
RESISTENZA	3	1	-	-
SPORT	6	1	2	2
STEMMA	2	-	-	-
STUDI-SCIENZE-COMVICH	5	2	1	-
TRASPORTI	7	25	2	16
TURISMO	11	1	1	4
URBANISTICA	11	-	9	-
TOTALE	500	85	154	166

defur